

**Maria Cristina Sergiacomi**

(Dottore Commercialista e Revisore contabile in Cuneo

- Consigliere di Amministrazione CAF Do.C. spa)

**Il punto sulle detrazioni IRPEF**

## Le detrazioni IRPEF

- **Limiti alle detrazioni**
- **Detrazioni per oneri**
- **Altre detrazioni**

## Le detrazioni IRPEF

# LIMITI ALLE DETRAZIONI

## Limiti alle detrazioni per oneri

- D Lgs 216/2023, art. 2 – Sterilizzazione riduzione aliquote IRPEF
- TUIR, art 15, comma 3-bis

# Limiti alle detrazioni per oneri - Sterilizzazione riduzione aliquote IRPEF

L'art.2 del D. Lgs. 216/2023 ha previsto

- per l'anno 2024,
- per i contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 50.000,00
- una riduzione di euro 260,00 dell'importo della detrazione spettante per gli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19%, con alcune eccezioni.

# Limiti alle detrazioni per oneri -Sterilizzazione riduzione aliquote IRPEF

IRPEF Anno 2023		IRPEF Anno 2024 (*)	
Scaglioni di reddito	Aliquota	Scaglioni di reddito	Aliquota
0,00 – 15.000,00 €	23%	0,00 – 28.000,00 €	23%
15.000,00 – 28.000,00 €	25%		
28.000,00 – 50.000,00 €	35%	28.000,00 – 50.000,00 €	35%
Oltre 50.000,00 €	43%	Oltre 50.000,00 €	43%

(\*) D Lgs 216/2023, art. 1

# Limiti alle detrazioni per oneri -Sterilizzazione riduzione aliquote IRPEF

Il **reddito complessivo** di riferimento è quello previsto dal comma 3-bis dell'art 15 TUIR, ed è quindi il reddito complessivo assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

# Limiti alle detrazioni per oneri -Sterilizzazione riduzione aliquote IRPEF

Sono **esclusi** da tale limitazione:

- le **spese sanitarie** di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR;
- le **erogazioni liberali in favore dei partiti politici** di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- i **premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi** di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del DL 19 maggio 2020, n. 34.

# Limiti alle detrazioni per oneri -Sterilizzazione riduzione aliquote IRPEF

Con la **circolare n. 2 del 6 febbraio 2024** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che *“per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR”*.

# Limiti alle detrazioni per oneri –TUIR art 15, comma 3-bis

Resta sempre fermo il disposto del comma 3 bis dell'art. 15 del TUIR (introdotto dall'art. 1, comma 629 della L 160/2019 - Legge di Bilancio per il 2020) che prevede riduzioni delle detrazioni per oneri in caso di redditi superiori a 120.000,00 euro ed a 240.000,00 euro.

# Limiti alle detrazioni per oneri –TUIR art 15, comma 3-bis

## La detrazione prevista dall'art. 15 del TUIR

Spetta per intero	Per redditi fino a 120.000,00 euro
Spetta parzialmente (come da formula (*) ricavata dal comma 3-bis dell'art. 15 del TUIR)	Per redditi compresi tra 120.000,00 euro e 240.000,00 euro
Non spetta	Per redditi superiori a 240.000,00 euro

# Limiti alle detrazioni per oneri –TUIR art 15, comma 3-bis

(\*) Formula ricavata dal comma 3-bis dell'art. 15 del TUIR

$$\text{Detrazione} = \frac{(240.000,00 - \text{Reddito complessivo})}{120.000,00}$$

# Limiti alle detrazioni per oneri –TUIR art 15, comma 3-bis

Ai fini dei conteggi previsti dal comma 3-bis dell'art 15, il **reddito complessivo** è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

# Limiti alle detrazioni per oneri –TUIR art 15, comma 3-bis

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui:

- al comma 1, lettere a) e b), → **interessi passivi e relativi oneri accessori** nonché **quote di rivalutazione** pagati in dipendenza di **prestiti o mutui agrari o di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale**
- al comma 1-ter → **interessi passivi e relativi oneri accessori** nonché **quote di rivalutazione** pagati in dipendenza di **mutui ipotecari contratti dal 1° gennaio 1998 per la costruzione dell'abitazione principale**
- nonché per le **spese sanitarie** di cui al comma 1, lettera c).

# Limiti alle detrazioni per oneri – Nuovo art. 16-ter TUIR – Riordino delle detrazioni

Il comma 10 dell'art. 1 della L 207/2024 ha introdotto un nuovo articolo, il 16-ter, nel DPR 917/1986 che prevede un ulteriore limite alle detrazioni per

→ le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro.

→ Tale nuovo limite si applica agli oneri sostenuti a partire **dal 2025.**

# Limiti alle detrazioni per oneri – Nuovo art. 16-ter TUIR

«Gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando»

Importo base \* coefficiente

Importo base → legato al reddito complessivo del contribuente

Coefficiente → numero di figli a carico del contribuente

# Limiti alle detrazioni per oneri –Nuovo art. 16-ter TUIR

## Importo base

Reddito complessivo in euro (*)	Importo base in euro
Tra 75.001,00 e 100.000,00	14.000,00
Oltre 100.000,00	8.000,00

(\*) come definito dal comma 6 del nuovo art. 16-ter TUIR

# Limiti alle detrazioni per oneri – Nuovo art. 16-ter TUIR

## Coefficiente da utilizzare

Numero figli fiscalmente a carico	coefficiente
0	0,5
1	0,7
2	0,85
Più di due o almeno un figlio con disabilità	1

# Limiti alle detrazioni per oneri –Nuovo art. 16-ter TUIR

Sono **esclusi** dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite in argomento, i seguenti oneri e spese:

- le **spese sanitarie** detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
- le **somme investite nelle start-up innovative**, detraibili ai sensi degli [articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#);
- le **somme investite nelle piccole e medie imprese innovative**, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2015, n. 33](#).

# Limiti alle detrazioni per oneri –Nuovo art. 16-ter TUIR

***Sono comunque esclusi dal predetto computo:***

- *gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui **contratti fino al 31 dicembre 2024**, → interessi passivi, oneri accessori, quote di rivalutazione relativi a prestiti o mutui agrari (lettera a) e mutui ipotecari per l'acquisto (lettera b) o costruzione (comma 1-ter) dell'abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024.*
- *i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di **contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024**; → si tratta dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto (lettera f) il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% nonché di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ovvero (lettera f-bis) il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo;*
- *le **rate delle spese detraibili** ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, **sostenute fino al 31 dicembre 2024**.*

# Limiti alle detrazioni per oneri –Nuovo art. 16-ter TUIR

Anche in questo caso il **reddito complessivo** di riferimento è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

## Le detrazioni IRPEF

# **DETRAZIONI PER ONERI**

Detrazioni per oneri

**DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E  
CONSERVARE**

## Detrazioni per oneri – documentazione da controllare e conservare

L'art. 6 del DL del 21 giugno 2022 n. 73 (convertito nella L 4 agosto 2022, n. 122) ha disposto delle modifiche all'art. 5 del D. Lgs 175 del 21 novembre 2014 in tema di «Limiti ai poteri di controllo».

Il D. Lgs 175 del 21 novembre 2014 ha introdotto la **dichiarazione precompilata**

# Detrazioni per oneri – documentazione da controllare e conservare

Schema di sintesi

Presentazione della **dichiarazione precompilata** tramite CAF o professionista abilitato

Se il modello 730 o Redditi è **senza modifiche**



**il contribuente NON deve esibire la documentazione** relativa agli oneri indicati nella **dichiarazione precompilata** forniti dai **soggetti terzi**

# Detrazioni per oneri – documentazione da controllare e conservare

Schema di sintesi

Presentazione della **dichiarazione precompilata** tramite CAF o professionista abilitato

Se il modello 730 o Redditi è con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta



**il contribuente deve esibire** al CAF od al professionista abilitato **tutta la documentazione necessaria per verificare i dati riportati in dichiarazione**

# Detrazioni per oneri – documentazione da controllare e conservare

Novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Schema di sintesi

Presentazione della **dichiarazione precompilata** tramite CAF o professionista abilitato

Tranne



**Quella relativa alle spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata**

# Detrazioni per oneri – documentazione da controllare e conservare

Dati forniti da **soggetti terzi** → sono quelli previsti dall'art. 3 del D Lgs 175/2014 (od aggiunti con alcuni decreti degli anni successivi).

**Non sono dati forniti da soggetti terzi**, ad esempio:

- Quelli contenuti nei modelli CU (il cui obbligo di trasmissione all'Agenzie entrate è previsto dall'art. 2 del D Lgs 175/2014 ;
- Gli oneri rateizzati (che sono riportati dalla dichiarazione dell'anno precedente).

# Detrazioni per oneri – documentazione da controllare e conservare

## Guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024» 01 Aspetti generali

<b>Dichiarazione precompilata presentata senza modifiche – documentazione da esibire e conservare</b>	
	Dichiarazione con la quale il contribuente attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
<b>Modello CU</b>	Sì, da esibire e conservare
<b>Documentazione inerente gli oneri trasmessi da soggetti terzi</b>	no
<b>Documentazione inerente gli oneri diversi da quelli trasmessi da soggetti terzi</b>	Sì, da esibire e conservare
<b>Condizioni soggettive</b>	Autocertificazione del contribuente

# Detrazioni per oneri – documentazione da controllare e conservare

Guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024» 01 Aspetti generali

<b>Dichiarazione precompilata presentata con modifiche - documentazione da esibire e conservare</b>	
<b>Modello CU</b>	Sì, da esibire e conservare
<b>Documentazione inerente gli oneri trasmessi da soggetti terzi</b>	Sì, da esibire e conservare
<b>Documentazione inerente gli oneri diversi da quelli trasmessi da soggetti terzi</b>	Sì, da esibire e conservare
<b>Condizioni soggettive</b>	Autocertificazione del contribuente

# Detrazioni per oneri – documentazione da controllare e conservare

## Guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024» 01 Aspetti generali

### Spese sanitarie

In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il **prospetto dettagliato delle spese sanitarie** riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel **Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

# Detrazioni per oneri – documentazione da controllare e conservare

Guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024» 01 Aspetti generali

## Spese sanitarie ed utilizzo del prospetto STS

<b>Prospetto STS → <u>importo confermato nella dichiarazione precompilata:</u></b>	
<b>Documentazione da richiedere e conservare</b>	
<b>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</b>	con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria
<b>come dimostro l'avvenuta verifica?</b>	Conservando il prospetto STS

# Detrazioni per oneri – documentazione da controllare e conservare

Guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024» 01 Aspetti generali

## Spese sanitarie ed utilizzo del prospetto STS

**Prospetto STS → importo modificato nella dichiarazione precompilata:**

**Documentazione da richiedere e conservare**

**dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**

con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria

**prospetto STS**

**documenti di spesa non presenti nel prospetto STS**

# Detrazioni per oneri – documentazione da controllare e conservare

Specifiche circolari annuali, a partire dal 2019, forniscono indicazioni molto dettagliate. Le circolari più recenti sono:

- n. 14 del 19 giugno 2023 - Parte prima;
- n. 15 del 19 giugno 2023 - Parte seconda;
- n. 17 del 26 giugno 2023 - Parte terza

che nel 2024 sono state sostituite dalla guida

“Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

ed integrate dalla circolare n. 12 del 31 maggio 2024.

# Le detrazioni IRPEF – documentazione da controllare e conservare

## Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024

---

-  [Premessa - pdf](#)
-  [1. Aspetti generali - pdf](#)
-  [2. Spese sanitarie - pdf](#)
-  [3. Interessi passivi mutui - pdf](#)
-  [4. Spese istruzione - pdf](#)
-  [5. Erogazioni liberali - pdf](#)
-  [6. Premi assicurazione - pdf](#)

# Le detrazioni IRPEF – documentazione da controllare e conservare

-  [7. Contributi previdenziali e assistenziali - pdf](#)
-  [8. Altre detrazioni e deduzioni - pdf](#)
-  [9. Crediti d'imposta - pdf](#)
-  [10. Recupero patrimonio edilizio - pdf](#)
-  [11. Riqualificazione energetica - pdf](#)
-  [12. Bonus mobili ed elettrodomestici - pdf](#)
-  [13. Superbonus - pdf](#)

Detrazioni per oneri

# **DETRAZIONI EDILIZIE**

## Detrazioni per oneri – detrazioni edilizie

- **Bonus Verde**: 2024 ultimo anno
- **Bonus mobili**: fruibile per le spese sostenute nel 2024 nel limite massimo di spesa di 5.000,00 euro, detrazione del 50%, in relazione all'aver eseguito interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dal 1° gennaio 2023;

## Detrazioni per oneri – detrazioni edilizie

- **Altre detrazioni per interventi edilizi:**
  - nessuna particolare novità nella struttura, tranne che per la detrazione per eliminazione **barriere architettoniche ex art 119-ter DL 34/2020;**
  - attenzione tuttavia alla detrazione spettante per il Superbonus che scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 → attenzione alla corretta compilazione della colonna «**Percentuale**»;
- **Ripartizione temporale:** novità per le spese 2023 e 2024.

# Detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 119-ter DL 34/2020

L'art. 3 del DL 212/2023 ha introdotto un **restringimento dei tipi di intervento agevolati**.

Ora la detrazione prevista dall'art. 119-ter è limitata agli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente:

- scale,
- rampe,
- ascensori,
- servoscala
- piattaforme elevatrici.

# Detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 119-ter DL 34/2020

Vengono, dunque, **esclusi dall'agevolazione**:

- in caso di sostituzione dell'impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito;
- nonché gli interventi di automazione degli impianti previsti dal comma 3 dell'art. 119-ter che viene abrogato.

Viene, inoltre, richiesto che il **rispetto dei requisiti tecnici** previsti dal DM 236/1989 risulti da **apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati**.

# Detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 119-ter DL 34/2020

Prevista **clausola di salvaguardia** per gli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del DL 212/2023 e quindi **al 30 dicembre 2023**:

- risulti **presentata la richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario;
- **per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo**, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

# Trasmissione dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

L'art. 3 del **DL 39/2024** ha introdotto un **nuovo obbligo di trasmissione dei dati** relativi alle spese agevolabili fiscalmente con scopo di monitoraggio delle stesse.

A integrazione dei dati da fornire all'**ENEA**, per per gli interventi di efficientamento energetico o al "**Portale nazionale delle classificazioni sismiche**", per gli interventi antisismici, agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del DL 34/2020, devono essere trasmessi all'ENEA o al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche", le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 fino al 30 marzo 2024;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

# Trasmissione dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

**Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni** e le relative variazioni, i soggetti:

- che **entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- che **hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire **dal 1° gennaio 2024**.

# Trasmissione dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

**L'omessa trasmissione dei dati** nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

**In luogo di tale sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020, **ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30 marzo 2024** l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la **decadenza dall'agevolazione fiscale**, senza possibilità di applicare la remissione in bonis.

# Risposta ad interpello n. 189 del 1° ottobre 2024

## Detrazione ex art. 16, c.1-bis e 1-ter DL 63/2013

L'Agenzia entrate si è espressa in merito alle attestazioni di conformità di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 - **allegati consuntivi B1 e B2** - ed ha affermato che trattandosi di documenti amministrativi volti a garantire l'esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente, è sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, **che risultino depositati al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis.**

# Superbonus – Detrazione spese 2023 in dieci quote annuali

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1, comma 56 → ha introdotto il nuovo comma 8-sexies dell'art. 119 del DL 34/2020

Per le **spese sostenute nell'anno 2023** relativamente agli interventi di cui all'articolo 119 del DL 34/2020

- la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023;
- L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.
- Se da tale dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

# Superbonus – Detrazione spese 2023 in dieci quote annuali

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS												
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE		Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	Percentuale	Numero rata	Opzione 2023	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3		4	5	6	7	8	8A	9	10
E41											,00	
E42											,00	
E43											,00	
SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE												
	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE		TU	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA		SUBALTERNO		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
E51												
E52												
SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%, DEL 70%, DEL 90% E DEL 110%												
	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE	ANNO	IMPORTO	PERCENTUALE	N. RATA	OPZIONE 2023	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	N. RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	N. RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
	1	2	3	4	5	6	5A	7	8	9	10	11
E56				,00						,00		,00
E57												
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE											
E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B											,00
SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS												
	TIPO INTERVENTO	ANNO	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	PERCENTUALE	NUMERO RATA	OPZIONE 2023	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE SISMA			
	1	2	4	5	6	7	7A	9	9			
E61								,00				
E62								,00				

# Superbonus – Detrazione spese 2023 in dieci quote annuali

Sezione III A																
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus		Anno	Tipologia	Codice fiscale		Interv. partic.	Acquisto, eredità o donaz.	Maggior. sisma	Perc.	N. rata	Opzione 2023	Importo spesa	Importo rata	N. ord. immob.		
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11			
RP41												,00	,00			
RP42												,00	,00			
RP43												,00	,00			
RP44												,00	,00			
RP45												,00	,00			
RP46												,00	,00			
RP47												,00	,00			
RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	1	,00	Rata 50%	2	,00	Rata 65%	3	,00	Rata 70%	4	,00	Rata 75%	5	,00
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata Bonus Verde	8	,00	Rata 90%	9	,00	Rata 110%	10	,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	1	,00	Detraz. 50%	2	,00	Detraz. 65%	3	,00	Detraz. 70%	4	,00	Detraz. 75%	5	,00
		Detraz. 80%	6	,00	Detraz. 85%	7	,00	Detraz. Bonus Verde	8	,00	Detraz. 90%	9	,00	Detraz. 110%	10	,00

# Superbonus – Detrazione spese 2023 in dieci quote annuali

Sezione III C		Pace contributiva o colonnine per la ricarica		Codice	Anno	Spesa sostenuta	Perc.	N. Rate	Opzione 2023	Importo rata	
Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50%, 90% e del 110%		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RP56	colonnine per la ricarica	7	Codice fiscale	Codice	Anno	Spesa attribuita	Perc.	N. Rate	Opzione 2023	Importo rata	
				8	9	10	11	12	12A	13	
RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	1	2	3				
		4	5	6							
RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie	Meno di 35 anni	Spesa sostenuta nel 2016	Importo rata	1	2	3				
RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	N. Rata	Importo IVA pagata	Importo rata	1	2	3				
RP60	TOTALE RATE	Rata 50%		Rata 110%		Rata 90%		Rata 70%			
		1	2	3	4						
RP61	Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus	Tipo intervento	Anno	Casi particolari	Periodo 2008 ridetem. rate	Percentuale	N. rata	Opzione 2023	Spesa totale	Maggiorazione Sisma	Importo rata
		1	2	4	5	6	7	7A	8	9	10
RP62											
RP63											
RP64											

# Superbonus – Detrazione spese 2024 in dieci quote annuali

In base all'art. 4-bis, comma 4, del DL 39/2024, per le spese sostenute dal **2024** in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

→ **la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo** (se inserita in dichiarazione dei redditi).

# Superbonus – Detrazione spese 2022 in dieci quote annuali

Il DL 11/2023 ha introdotto un nuovo comma, l'8-quinquies, all'art. 119 del DL 34/2020.

Su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel 2022, è stato possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non fosse già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023.

L'opzione è stata esercitata con l'indicazione del numero '1' nella colonna «numero rata» e dell'anno '2022' nella colonna 'anno'.

## Le detrazioni IRPEF

# **ALTRE DETRAZIONI**

L'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 216/2023 ha previsto per il solo anno 2024 l'aumento da 1.880,00 euro a 1.955,00 euro della detrazione per redditi da lavoro dipendente ed assimilati prevista in caso di redditi inferiori a 15.000,00 euro.

La Legge 207/2024 (la Legge di bilancio per il 2025) ha previsto tale aumento a regime dal 2025.

## → **Conseguenze sul trattamento integrativo**

Il cosiddetto “trattamento integrativo”, riconosciuto per un importo annuo di 1.200,00 euro eventualmente rapportati al periodo di lavoro, ha come presupposto il fatto che l’imposta lorda del contribuente sia di importo superiore alla detrazione riconosciuta dall’art. 13, comma 1 del TUIR per la produzione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati.

L'aumento della detrazione (passata da 1.880,00 euro a 1.955,00 euro) di 75,00 euro avrebbe potuto compromettere la spettanza del trattamento integrativo.

Onde evitare questa conseguenza, il D Lgs 216/2023 ha introdotto un **meccanismo di salvaguardia** prevedendo che

→ per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

→ meccanismo stabilizzato anche per gli anni successivi dalla Legge di bilancio per il 2025.

## Detrazione per comparto sicurezza e difesa

Personale delle Forze di polizia e delle Forze armate → usufruisce di una specifica agevolazione, sotto forma di riduzione d'imposta ai fini IRPEF, addizionali regionale e comunale (prevista dal comma 2, art. 45, D.Lgs. n. 95/2017).

# Detrazione per comparto sicurezza e difesa

Per il 2024 tale riduzione dell'imposta lorda è stata fissata dal DPCM 24 giugno 2024 fino ad un importo massimo di 610,50 euro (per il 2023 era di 571,00 euro).

L'agevolazione spetta ai lavoratori:

- in servizio costante nel 2024,
- che nel 2023 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF complessivamente non superiore ad euro 30.208,00.